



Comune di Civitavecchia

Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER L'USO DI PIAZZA DELLA VITA

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28/05/2018

FINALITA' E CRITERI PER L'USO DI PIAZZA DELLA VITA

Art. 1

1. Piazza della Vita è il più significativo spazio all'aperto di Civitavecchia e, contemporaneamente, lo spazio urbano più idoneo ad ospitare importanti manifestazioni che richiedono grandi spazi aperti e che richiamano una significativa presenza di pubblico.
2. L'Amministrazione Comunale intende favorire l'utilizzo di Piazza della Vita promuovendo la socializzazione tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce deboli, le attività che valorizzino il turismo, il commercio e l'artigianato e nel contempo intende indicare regole di utilizzo per salvaguardarne impianti, arredi e strutture e tutelando la quiete e la sicurezza pubblica.

Art. 2

1. Piazza della Vita ricade in ambiti demaniali marittimi in concessione al Comune di Civitavecchia. Fino alla definizione del procedimento, avviato con la Regione Lazio ai sensi dell' Art.7 comma 9-septiesdecies - Legge 6 agosto 2015, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78", per la sdemanializzazione dell'area demaniale marittima e il passaggio al patrimonio indisponibile del Comune di Civitavecchia, l'occupazione di Piazza della Vita è soggetta alle normativa del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) e del presente Regolamento.
2. L'uso di Piazza della Vita, salvo particolari esigenze, eventi ed attività, di seguito non elencate, per le quali l'Amministrazione comunale si riserva le determinazioni del caso e di rilasciare le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività richieste, è di norma concedibile per lo svolgimento delle attività o manifestazioni di seguito indicate:
 - a) fiera di Santa Fermina (Patrona della città).
 - b) fiera denominata "Natale della Città" (ex Padellone);
 - c) tutte le iniziative turistiche, culturali, di spettacolo e di intrattenimento organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate;
 - d) fiere promosse e organizzate da privati per la vendita dei prodotti appartenenti al solo settore non alimentare;
 - e) attività culturali, di spettacolo e di intrattenimento con scopi lucrativi promosse da privati;
 - f) iniziative di associazioni ed organizzazioni non profit e/o di beneficenza e/o di volontariato;
 - g) attività sportive di carattere comunale, provinciale, regionale e nazionale;

- h) manifestazioni politiche e sindacali;
- i) installazioni esterne poste a corredo di esercizi di somministrazione di cibi e bevande che si affacciano sulla Piazza;
- j) chioschi amovibili per attività commerciali;
- k) attività ludico-ricreative di natura commerciale.

Art. 3

1. Le autorizzazioni/concessioni all'occupazione del suolo demaniale di Piazza della Vita per le attività o manifestazioni di cui all'art. 2 comma 2 si distinguono in:
 - a) Autorizzazioni demaniali a titolo gratuito, rilasciate dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Amministrativa Turistica Demanio Marittimo per occupazioni fino ad un massimo di 5 giorni per lo svolgimento delle manifestazioni di cui all'Art.2, comma 2, lettere c), e), f), g), h) che non prevedano attività commerciali e/o lucrative di qualsiasi natura e dove la partecipazione della cittadinanza è a titolo gratuito;
 - b) Concessioni demaniali di breve durata a titolo oneroso, rilasciate con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Gestione Amministrativa Turistica Demanio Marittimo per occupazioni fino ad un massimo di 30 giorni, per attività o manifestazioni di cui all'Art. 2 comma 2 aventi finalità promozionali, lucrative e commerciali limitatamente alla vendita di prodotti appartenenti al solo settore non alimentare;
 - c) Concessioni demaniali di durata inferiore uguale ad un anno rilasciate con licenza a titolo oneroso, soggette a imposta di registro, per attività di cui all'Art. 2, comma 2, lettere i), j) e k).

AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI PIAZZA DELLA VITA A TITOLO GRATUITO

Art. 4

1. Chiunque intenda occupare il suolo demaniale di Piazza della Vita fino ad un massimo di 5 giorni per lo svolgimento delle manifestazioni di cui all'Art.2, comma 2, lettere c), e), f), g), h) che non prevedano attività commerciali e/o lucrative di qualsiasi natura e dove la partecipazione della cittadinanza è a titolo gratuito, deve farne apposita domanda al Dirigente dell'Ufficio Gestione Amministrativa Turistica Demanio Marittimo del Comune di Civitavecchia.
Rispetto alla data d'inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque a 15 giorni.
2. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale o PEC, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
3. All'istanza in bollo, contenente l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal responsabile dell'organizzazione dell'evento ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 in cui si attesta:
 - che il soggetto richiedente non si trova in nessuna delle cause di esclusione richiamate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 - che l'evento non ha scopo lucrativo, che l'ingresso del pubblico è a titolo gratuito e che non saranno svolte attività di carattere commerciale;
 - b) patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'evento o deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Assessorato competente (tenuto conto della tipologia di manifestazione: es: sport, turismo, cultura, associazionismo-servizi sociali, ecc.), che autorizza lo svolgimento dell'evento;
 - c) planimetria con individuazione del tratto della Piazza che si chiede di occupare;

- d) elenco delle strutture amovibili che non hanno rilevanza edilizia da posizionare sulla Piazza (indicando la tipologia, la consistenza e la destinazione d'uso);
 - e) nulla osta doganale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 da richiedere all'Agenzia delle Dogane di Civitavecchia preventivamente alla presentazione dell'istanza per l'occupazione della Piazza;
 - f) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
 - g) attestazione pagamento diritti istruttori (come determinati annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale).
- Il pagamento delle spese per diritti istruttori non sono dovuti per le istanze presentate da Associazioni di Volontariato e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS (in questo caso dovrà essere prodotta in allegato all'istanza idonea documentazione probatoria).
4. L'autorizzazione a titolo gratuito è rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Amministrativa Turistica Demanio Marittimo senza formalità istruttoria.

CONCESSIONI DEMANIALI DI BREVE DURATA A TITOLO ONEROSO PER OCCUPAZIONE DI PIAZZA DELLA VITA

Art. 5

1. Chiunque intenda occupare il suolo demaniale di Piazza della Vita fino ad un massimo di 30 giorni, per attività o manifestazioni di cui all'Art. 2 aventi finalità promozionali, lucrative e commerciali di prodotti appartenenti al solo settore non alimentare, deve farne apposita domanda al Dirigente dell'Ufficio Gestione Amministrativa Turistica Demanio Marittimo del Comune.
Rispetto alla data d'inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque a 15 giorni.
2. La domanda in bollo deve essere redatta utilizzando il Modello D1 del SID (Sistema Informatico Demanio) attraverso l'applicativo D.O.R.I. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
L'applicativo D.O.R.I. è accessibile online, previa registrazione, all'indirizzo:
<http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1143>
L'istanza va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale o PEC, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
3. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal soggetto richiedente ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 in cui si attesta:
 - che il soggetto richiedente non si trova in nessuna delle cause di esclusione richiamate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 - le posizioni previdenziali ed assicurative ai fini della richiesta d'ufficio del DURC (matricola e sede INPS e INAIL)
 - b) deliberazione della Giunta Comunale (su proposta dell'Assessorato competente) che autorizza lo svolgimento della fiera e/o manifestazione e/o evento;
 - c) planimetria con l'ubicazione esatta del tratto della Piazza che si chiede di occupare e la sua misura;
 - d) relazione tecnica con elenco delle strutture amovibili da posizionare sulla Piazza (indicando la tipologia, consistenza e destinazione d'uso di ogni singola struttura) che non hanno rilevanza edilizia;
 - e) attestazione pagamento diritti istruttori (come determinati annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale);
 - f) autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 da richiedere all'Agenzia delle Dogane di Civitavecchia preventivamente alla presentazione dell'istanza per l'occupazione della Piazza;
 - g) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

4. L'ufficio verificata la ricevibilità dell'istanza, procederà al rilascio della concessione demaniale di breve durata con provvedimento dirigenziale, previa presentazione da parte del richiedente delle seguenti attestazioni:
 - a) deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, ovvero idonea fideiussione a favore del Comune di Civitavecchia per un importo garantito pari a €. 15.000,00 (quindicimila/00) - con validità di almeno sei mesi dopo la data di termine dell'occupazione - contenente clausola espressa di esclusione della preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Civitavecchia;
 - b) pagamento canone demaniale da corrispondere all'Agenzia del Demanio tramite modello F24, determinato d'ufficio in base alla consistenza dell'area oggetto di concessione, della consistenza delle strutture amovibili da posizionare sull'area e dei giorni effettivi di occupazione, secondo le tariffe a metro quadrato stabiliti dalla legge;
 - c) pagamento imposta regionale pari al 15% del canone.
5. Il rilascio della concessione demaniale marittima di breve durata non costituisce titolo all'esercizio dell'attività commerciale che rimane subordinata a quanto disposto nel Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'11.03.2016 e in particolare al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'intero periodo di occupazione a titolo di TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) e di TARI (tassa rifiuti)

**CONCESSIONI CON LICENZA A TITOLO ONEROSO PER OCCUPAZIONI DEL SUOLO
DEMANIALE CON INSTALLAZIONI ESTERNE COLLEGATE AD ESERCIZI
COMMERCIALI CHE SI AFFACCIANO SU PIAZZA DELLA VITA**

Art. 6

1. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che si affacciano su Piazza della Vita possono richiedere l'autorizzazione ad occupare il suolo demaniale della Piazza per installazioni esterne collegate all'attività commerciale secondo le modalità disposte con Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 03.11.2017, presentando istanza in bollo in modalità telematica al SUAP utilizzando il Modello D1 del SID (Sistema Informatico Demanio) attraverso l'applicativo D.O.R.I. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L'applicativo D.O.R.I. è accessibile online, previa registrazione, all'indirizzo:
<http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1143>
2. All'istanza deve essere allegata unitamente alla documentazione richiesta dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 03.11.2017:
 - a) autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 da richiedere all'Agenzia delle Dogane di Civitavecchia preventivamente alla presentazione dell'istanza per l'occupazione della Piazza;
 - b) dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal soggetto richiedente ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 in cui si attesta:
 - che il soggetto richiedente non si trova in nessuna delle cause di esclusione richiamate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 - le posizioni previdenziali ed assicurative ai fini della richiesta d'ufficio del DURC (matricola e sede INPS e INAIL)
 - c) attestazione pagamento diritti istruttori (come determinati annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale);
 - d) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
3. Per l'occupazione del suolo demaniale di Piazza della Vita il Dirigente dell'Ufficio Gestione Amministrativa Turistica Demanio Marittimo potrà rilasciare specifica concessione demaniale marittima, tramite licenza registrata soggetta al pagamento dell'imposta di registro, per la durata richiesta a seconda se si tratta di installazioni esterne di tipo "permanente" o "temporanea" di cui

all'art. 1 co. 4 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 03.11.2017, previa acquisizione:

- a) deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, ovvero idonea fideiussione a favore del Comune di Civitavecchia per un importo garantito pari a €. 15.000,00 (quindicimila/00) - con validità di almeno sei mesi dopo la data di termine della concessione - contenente clausola espressa di esclusione della preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Civitavecchia;
 - b) attestazione di avvenuto pagamento canone demaniale da corrispondere anticipatamente all'Agenzia del Demanio tramite modello F24, determinato d'ufficio in base alla consistenza dell'area oggetto di concessione, della consistenza delle strutture amovibili da posizionare sull'area e dei giorni effettivi di occupazione, secondo le tariffe a metro quadrato stabiliti dalla legge;
 - c) attestazione di avvenuto pagamento imposta regionale pari al 15% del canone.
4. Il rilascio della concessione demaniale marittima con licenza non costituisce titolo all'esercizio dell'attività che rimane subordinata a quanto disposto nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 03.11.2017 ovvero al rilascio dell'autorizzazione unica del SUAP, previa acquisizione di tutti i pareri istruttori necessari e agli oneri richiesti in particolare al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'intero periodo di occupazione a titolo di TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) e di TARI (tassa rifiuti)

CONCESSIONI CON LICENZA A TITOLO ONEROSO PER OCCUPAZIONI DEL SUOLO DEMANIALE PER POSIZIONAMENTO SU PIAZZA DELLA VITA DI CHIOSCHI AMOVIBILI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 7

1. A seguito di procedure ad evidenza pubblica avviate dall'Amministrazione Comunale e/o in attuazione di deliberazioni della Giunta Comunale, il Dirigente dell'Ufficio Gestione Amministrativa Turistica Demanio Marittimo potrà rilasciare concessioni demaniali marittime per occupare Piazza della Vita, per una durata massima di un anno come disposto dall'art. 52bis comma 1 della Legge Regionale 13/2007, tramite licenza registrata soggetta al pagamento dell'imposta di registro, per il posizionamento di chioschi amovibili per attività commerciali disciplinate dalla Legge Regionale 33/1999 e dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'11.03.2016.
2. Il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione di Piazza della Vita con chioschi amovibili per attività commerciali è subordinata oltre a quanto disposto al precedente comma 1.:
 - a) alla presentazione di istanza in bollo in modalità telematica al SUAP utilizzando il Modello D1 del SID (Sistema Informatico Demanio) attraverso l'applicativo D.O.R.I. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'applicativo D.O.R.I. è accessibile online, previa registrazione, all'indirizzo: <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1143>
 - b) al rilascio dell'autorizzazione all'allaccio idrico e allo scarico delle acque reflue;
 - c) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 - d) all'acquisizione del titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001;
 - e) al rilascio dell'autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 da richiedere all'Agenzia delle Dogane di Civitavecchia preventivamente alla presentazione dell'istanza per l'occupazione della Piazza;
 - f) alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal soggetto richiedente ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 in cui si attesta:
 - che il soggetto richiedente non si trova in nessuna delle cause di esclusione richiamate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 - le posizioni previdenziali ed assicurative ai fini della richiesta d'ufficio del DURC (matricola e sede INPS e INAIL)

- d) al pagamento diritti istruttori (come determinati annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale);
 - e) alla presentazione di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
 - f) al deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, ovvero alla prestazione di idonea fideiussione a favore del Comune di Civitavecchia per un importo garantito pari a €. 15.000,00 (quindicimila/00) - con validità di almeno sei mesi oltre alla data di termine della concessione - contenente clausola espressa di esclusione della preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Civitavecchia;
 - g) al pagamento del canone demaniale da corrispondere all' Agenzia del Demanio tramite modello F24, determinato d'ufficio in base alla consistenza dell'area oggetto di concessione, della consistenza del chiosco amovibile da posizionare sull'area e dei giorni effettivi di occupazione, secondo le tariffe a metro quadrato stabiliti dalla legge;
 - h) al pagamento dell'imposta regionale pari al 15% del canone.
3. Il rilascio della concessione demaniale marittima con licenza non costituisce titolo all'esercizio dell'attività commerciale che rimane subordinata a quanto disposto nel Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'11.03.2016 e in particolare al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'intero periodo di occupazione a titolo di TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) e di TARI (tassa rifiuti).

**CONCESSIONI CON LICENZA A TITOLO ONEROSO PER OCCUPAZIONI
DEL SUOLO DEMANIALE DI PIAZZA DELLA VITA PER ATTIVITA'
LUDICO-RICREATIVE DI NATURA COMMERCIALE**

Art. 8

1. A seguito di procedure ad evidenza pubblica avviate dall'Amministrazione Comunale e/o in attuazione di deliberazioni della Giunta Comunale, il Dirigente dell'Ufficio Gestione Amministrativa Turistica Demanio Marittimo potrà rilasciare concessioni demaniali marittime per occupare Piazza della Vita, per una durata massima di un anno come disposto dall'art. 52bis comma 1 della Legge Regionale 13/2007, tramite licenza registrata soggetta al pagamento dell'imposta di registro, per attività ludico-ricreative di natura commerciale (ad esempio aree ludiche attrezzate per far giocare i bambini, ecc.).
2. Il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione di Piazza della Vita per attività ludico-ricreative di natura commerciale è subordinata oltre a quanto disposto al precedente comma 1.:
 - a) alla presentazione di istanza in bollo in modalità telematica al SUAP utilizzando il Modello D1 del SID (Sistema Informatico Demanio) attraverso l'applicativo D.O.R.I. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'applicativo D.O.R.I. è accessibile online, previa registrazione, all'indirizzo: <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1143>
 - b) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le strutture amovibili necessarie allo svolgimento delle attività ludico-ricreative;
 - c) all'acquisizione del titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001 (se dovuto) per le strutture amovibili necessarie allo svolgimento delle attività ludico-ricreative;
 - d) al rilascio dell'autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 da richiedere all'Agenzia delle Dogane di Civitavecchia preventivamente alla presentazione dell'istanza per l'occupazione della Piazza;
 - e) alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal soggetto richiedente ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 in cui si attesta:
 - che il soggetto richiedente non si trova in nessuna delle cause di esclusione richiamate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 - le posizioni previdenziali ed assicurative ai fini della richiesta d'ufficio del DURC (matricola e sede INPS e INAIL)
 - f) al pagamento diritti istruttori (come determinati annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale);

- g) alla presentazione di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
 - h) al deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, ovvero alla prestazione di idonea fideiussione a favore del Comune di Civitavecchia per un importo garantito pari a €. 15.000,00 (quindicimila/00) - con validità di almeno sei mesi oltre alla data di termine della concessione - contenente clausola espressa di esclusione della preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Civitavecchia;
 - i) al pagamento del canone demaniale da corrispondere all'Agenzia del Demanio tramite modello F24, determinato d'ufficio in base alla consistenza dell'area oggetto di concessione, della consistenza delle strutture amovibili da posizionare sull'area e dei giorni effettivi di occupazione, secondo le tariffe a metro quadrato stabiliti dalla legge;
 - j) al pagamento dell'imposta regionale pari al 15% del canone.
3. Il rilascio della concessione demaniale marittima con licenza non costituisce titolo all'esercizio dell'attività commerciale che rimane subordinata al rilascio dell'Autorizzazione Unica del SUAP e al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'intero periodo di occupazione a titolo di TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) e di TARI (tassa rifiuti).

CONTENUTO DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE E/O DI CONCESSIONE

Art. 9

1. Nell'atto di autorizzazione e/o di concessione sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune di Civitavecchia subordina l'autorizzazione e/o la concessione nonché la data di avvenuto pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale dovuti per legge per le concessioni demaniali marittime.
2. Ogni atto di autorizzazione e/o concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della tipologia di occupazione richiesta.
3. L'autorizzazione e/o la concessione viene sempre accordata a termine e senza pregiudizio dei diritti di terzi.
4. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assentito con atto di autorizzazione e/o concessione;
 - b) provvedere giornalmente alla pulizia dell'area oggetto di occupazione e al decoro della stessa;
 - c) provvedere alla pulizia delle aree limitrofe a quelle oggetto di concessione/autorizzazione nel caso in cui gli avventori lascino rifiuti e/o resti della consumazione (bottiglie, bicchieri, coppette o qualsiasi altro rifiuto);
 - d) utilizzare l'area concessa solo per l'uso previsto nel provvedimento;
 - e) sostenere gli oneri per riparare tutti i danni cagionati ai beni pubblici del demanio marittimo per effetto delle attività svolte;
 - f) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune di Civitavecchia da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - g) tenere l'originale del provvedimento a disposizione delle autorità preposte al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - h) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo;
 - i) per i soli titolari di concessione con licenza di durata superiore a 30 giorni provvedere a proprie spese alla manutenzione delle aiuole e/o aree a verde limitrofe all'area oggetto di occupazione secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti;
 - j) rimuovere tutti gli allestimenti e le strutture amovibili al termine dell'occupazione e rimettere il suolo demaniale in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale;

- k) provvedere a proprie spese al termine dell'occupazione ad un intervento di pulizia straordinaria della Piazza;
 - l) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dai danni cagionati alle aree demaniali conseguenti alle attività svolte, opere realizzate o da manufatti posti in essere;
5. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto divieto di:
- a) effettuare intrattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora senza la preventiva autorizzazione da parte degli uffici competenti e comunque oltre gli orari stabiliti per legge o da ordinanza sindacale. In ogni caso tale attività non deve creare pregiudizio al riposo delle persone;
 - b) utilizzo di apparecchi e congegni quali slot machine.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'atto autorizzativo e/o di concessione all'occupazione del suolo pubblico di Piazza della Vita.
7. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio comunale competente nei seguenti casi:
- a) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b) per innovazioni non preventivamente autorizzate;
 - c) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
8. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone e dell'imposta regionale corrisposti né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare dell'autorizzazione/concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà, previa escussione del deposito cauzionale e comunque con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

ALLESTIMENTI E STRUTTURE AMOVIBILI

Art. 10

1. Gli allestimenti per manifestazioni, fiere ecc. sul suolo demaniale di Piazza della Vita dovranno rispettare le direttive emanate dal Ministero dell'Interno e acquisire l'autorizzazione del Comando di Polizia Locale sul rispetto dei livelli preventivi di safety e quelli concomitanti di security;
2. Tutte le strutture amovibili assenti sulla Piazza non dovranno interferire con le attività già esistenti né precludere la libera circolazione pedonale e la loro collocazione dovrà sempre garantire un adeguato spazio per il transito dei mezzi di soccorso d'emergenza e di Polizia.
3. Le strutture amovibili per le attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lettere i), j) e k) dovranno essere conformi alle Norme Tecniche Attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale e alle norme edilizie e dei Regolamenti comunali nonché soggette al rilascio delle preventive autorizzazioni di legge.
4. Gli allestimenti per manifestazioni, fiere dovranno di norma essere adeguati sia per forma che per colore alle caratteristiche della Piazza ispirandosi comunque al criterio della massima sobrietà.
5. Per quanto attiene le caratteristiche delle installazioni esterne collegate ad attività commerciali si rimanda integralmente a quanto disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 03.11.2017.
6. Tutte le strutture amovibili, montate e allestite in loco, dovranno attenersi alle prescrizioni del Servizio Lavori Pubblici sulla capacità portante della pavimentazione di Piazza della Vita.
7. In nessun caso su Piazza della Vita potranno essere realizzate strutture fisse e/o in muratura.
8. È assolutamente esclusa, senza la preventiva autorizzazione del Servizio Lavori Pubblici, la rimozione ancorché temporanea di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa la pavimentazione lapidea o parti di essa.

9. È altresì assolutamente esclusa ogni forma di manomissione, di perforazione e di livellamento della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l'arredo della Piazza. A tal fine, prima dell'allestimento delle strutture e dopo la loro rimozione, l'Ufficio comunale preposto, dovrà effettuare un sopralluogo di constatazione dello stato dei luoghi e della pulizia dell'area e ne redigerà apposito verbale firmato dalle parti, autorizzando in tal modo lo svincolo della cauzione.
10. Non è consentito posizionare tiranti e cavi aerei sormontanti la Piazza se non autorizzati dagli Uffici comunali competenti. Così come deve essere preventivamente autorizzata la posa in opera di guaine e di cavi provvisori "a vista" a servizio di apparecchiature temporanee.
11. E' fatto divieto di manomettere e/o modificare la pubblica illuminazione della Piazza compresi i corpi illuminanti e i quadri di gestione, di controllo e di sicurezza della rete.
In caso di "iniziative" che richiedano lo spegnimento temporaneo della pubblica illuminazione della Piazza, tale servizio dovrà essere autorizzato dagli Uffici comunali competenti ed eseguito da personale qualificato alle dirette dipendenze del Comune o dell'Ufficio comunale preposto.
Eventuali sistemi di alimentazione supplementari di impianti installati all'interno della Piazza (sistemi di autoproduzione di energia, ecc.) dovranno trovare la loro collocazione su spazi compatibili e comunque autorizzati dall'Ufficio Comunale competente.
12. L'allestimento, anche su proprietà private che si affacciano su Piazza della Vita, di antenne paraboliche e/o impianti di condizionamento sono soggette alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione dell'ufficio comunale preposto.

NORME DI VIABILITA'

Art. 11

1. Piazza della Vita è destinata alla pedonalizzazione fin dalla sua realizzazione e inaugurazione con le finalità di garantire alla collettività un'area di socializzazione e intrattenimento e salvaguardare la pavimentazione in betonelle che è stata progettata e realizzata per il transito pedonale, dei mezzi di soccorso, di polizia e dei velocipedi.
2. L'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno della Piazza della Vita sono vietati ad eccezione dei veicoli autorizzati che abbiano una massa complessiva a pieno carico non superiore a tonnellate 3,5. E' consentito, in deroga, l'ingresso di mezzi di massa superiore solo se scortati dalla Polizia locale e dietro indicazioni da parte dei tecnici del Comune che dovranno garantire e salvaguardare la pavimentazione dell'intero piazzale.
3. Per il transito dei veicoli autorizzati, così come stabilito dai successivi commi, è istituito un unico accesso carrabile in corrispondenza della confluenza in viale Garibaldi/Largo Marco Galli.
4. L'accesso dei veicoli sulle aree demaniali marittime di Piazza della Vita da Largo Marco Galli dovrà essere concordato e preventivamente autorizzato dal Comando di Polizia Locale.
5. Oltre ai veicoli di soccorso e di Polizia possono accedere all'interno di Piazza della Vita i veicoli a servizio o supporto delle seguenti attività o degli organizzatori di eventi, preventivamente autorizzati con separato provvedimento emanato dal Comando di Polizia Locale in cui vengono stabilite modalità, giorni ed orari di accesso:
 - a) gestori e fornitori degli esercizi commerciali e pubblici esercizi insistenti nell'area limitatamente alle operazioni di carico e scarico merci;
 - b) addetti alla gestione della pulizia della Piazza e dell'arenile;
 - c) organizzatori di fiere, eventi, manifestazioni, ecc.;
 - d) titolari di autorizzazioni o concessioni demaniali per il tempo necessario al trasporto e l'allestimento delle attrezzature assentite su Piazza della Vita nel rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti rilasciati e in quelle indicate al precedente comma 2;
 - e) i veicoli inoperosi, qualora autorizzati allo stazionamento in loco, dovranno essere mantenuti lontano dagli spazi di fruizione pedonale e dal pubblico che eventualmente assiste alle manifestazioni in programma, circoscritti in una porzione dell'area concessa agli organizzatori;

- f) la velocità veicolare massima che dovranno mantenere i veicoli dovrà essere in relazione al flusso pedonale, alle circostanze di luogo e alle condizioni atmosferiche e comunque non dovrà superare i 10 Km/h.

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Art. 12

1. L'occupazione delle aree demaniali di Piazza della Vita effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive.
2. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi.
3. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
4. L'occupazione abusiva di Piazza della Vita è soggetta alla sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 54 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e dall'art. 1161 del Regolamento del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).
5. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

PUBBLICITA'

Art. 13

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Gestione Amministrativa Demanio Marittimo o sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 14

1. Le disposizioni del presente Regolamento esplicano la loro efficacia a decorrere dalla data di esecutività della relativa deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative che regolano la materia.
3. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far rispettare il presente atto, quale Regolamento del Comune di Civitavecchia